



FITSI

Associazione Medico Sportiva di Trento

**Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva
ai sensi del D. Lgs. 39/2021**

INDICE

Capitolo 1. Il quadro normativo

Capitolo 2. I destinatari e la durata

Capitolo 3. I protocolli di prevenzione

Capitolo 4. Il responsabile contro abusi violenze e discriminazioni

Capitolo 5. Le procedure di segnalazione

Capitolo 6. Il Sistema Disciplinare

Capitolo 7. Formazione e diffusione del modello

Capitolo 1

Il quadro normativo

Il D.lgs. n.39/2021 ha introdotto l'obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il medesimo decreto ha introdotto inoltre l'obbligo per le Affiliate di adottare, entro 12 mesi dall'emanazione delle Linee Guida, un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida dei rispettivi Enti di affiliazione, eventualmente procedendo ai sensi del comma 4 dell'art 16 del d.lgs. n.39 del 28 febbraio 2021.

L'Osservatorio CONI ha, da ultimo, fornito indicazioni sui contenuti minimi che detti modelli e codici etici devono possedere.

La Federazione ha emanato le Linee Guida ai sensi del D.Lgs. n.39/2021 al quale le Affiliate devono conformarsi.

Capitolo 2

I destinatari e la durata

Il modello si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività dell'Associazione.

Il modello sarà aggiornato con cadenza almeno quadriennale ovvero anche anticipatamente laddove siano necessarie modifiche e integrazioni dovute a disposizioni di Legge o alle indicazioni fornite dal CONI.

Capitolo 3

Le procedure di prevenzione

L'Associazione, essendo composta unicamente da medici tesserati, adotta misure di prevenzione specifiche in riferimento a situazioni di rischio quali trattamenti e prestazioni sanitarie (i.e. visite medico-sportive, assistenza medica alle competizioni sportive, etc.) che comportino necessari contatti fisici tra tesserati e atleti, anche minori.

Il medico, nell'esercizio della propria attività professionale, si conforma al proprio codice di condotta deontologica, nonché al codice etico dell'Associazione.

Il medico durante le visite agli atleti minori richiede la presenza di almeno un genitore ovvero dell'esercente la potestà genitoriale e l'autorizzazione allo svolgimento della visita stessa e delle prestazioni connesse.

Il medico, al di fuori della propria attività professionale, evita qualsiasi rapporto con gli atleti maggiorenni o minorenni non condividendo con gli stessi alcuno spazio (spogliatoi, stanze, auto ecc.).

In caso di eventi sportivi il medico si atterrà, oltre al proprio codice di condotta deontologica, alle politiche di prevenzione dell'Associazione o Federazione organizzatrice dell'evento.

In occasione di attività medica prestata per enti del SSN il medico, oltre al proprio codice di condotta deontologica, si atterrà alle politiche di prevenzione della stessa.

L'Associazione si impegna a richiedere a tutti i propri tesserati il casellario giudiziale e dei carichi pendenti o autocertificazione che li sostituisca.

Il medico accreditato in qualità di DCO/BCO FMSI e iscritto in apposito Albo federale nell'ambito dell'attività antidoping si attiene alle specifiche previsioni regolamentari e alle procedure federali, nonché alle ulteriori disposizioni normative internazionali e nazionali applicabili e procedure previste dalla WADA, dalla NADO, e dalle altre autorità competenti in materia di controlli antidoping, fermi restando gli obblighi di cui sopra.

Capitolo 4

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, è nominato, anche ai sensi dell'art.33, comma 6, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La nomina del responsabile di cui al precedente comma 1 è pubblicata sui canali informativi a disposizione dell'Associazione (o affissa presso la sede della medesima), nonché comunicata al responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*.

La nomina viene effettuata dal Consiglio Direttivo (o altro organo di vertice) dell'associazione.

Il Responsabile possiede i seguenti requisiti:

- autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale;
- professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali; a tal fine il responsabile deve avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del modello da parte degli appartenenti all'Associazione;
- continuità di azione, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello.

Il responsabile resta in carica per quattro anni.

Ogni attività del Responsabile sarà documentata per iscritto e ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sarà opportunamente verbalizzata.

I compiti del Responsabile possono così sintetizzarsi:

- vigilare sull'effettività del Modello attuando le procedure di controllo previste;
- verificare l'efficacia nel prevenire i comportamenti illeciti;
- verificare il mantenimento, nel tempo, dei requisiti richiesti promuovendone, qualora necessario, il rispettivo aggiornamento;
- assicurarsi i flussi informativi di competenza;
- assicurare l'attuazione degli interventi di controllo programmati e non programmati;
- segnalare alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello;
- gestire le procedure di segnalazione;
- coordinarsi con il Responsabile federale e garantire il recepimento e l'attuazione delle relative raccomandazioni;
- effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dall'Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Responsabile ha la facoltà di:

- accedere alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- disporre che i Responsabili dell'Associazione forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste.

Il Responsabile potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente dell'Associazione (o dal Consiglio Direttivo) e potrà, a sua volta, chiedere di essere ascoltato in qualsiasi momento, al fine di riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche.

Dovrà essere portata a conoscenza del Responsabile qualunque informazione, di qualsiasi tipo, sia giudicata attinente all'attuazione del Modello e/o che presenti elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini a carico di tesserati per reati contro la persona;
- tutte le richieste di assistenza legale effettuate dall'Associazione;
- eventuali segnalazioni ricevute dai tesserati;
- eventuali procedimenti avviati dalla procura federale a carico dei tesserati per reati contro la persona;

L'Associazione ha altresì l'obbligo di immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.

CAPITOLO 5

Gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni relative alla violazione del modello, del codice etico o alla commissione di fattispecie di reato saranno trasmesse direttamente al Responsabile tramite un indirizzo e-mail dedicato e accessibile solo allo stesso.

Il Responsabile gestisce tempestivamente la segnalazione eventualmente ascoltando anche i segnalanti e facendo ogni verifica necessaria.

Salvi i casi di manifesta infondatezza della segnalazione, questa viene trasmessa al Responsabile federale e, se competente, alla Procura federale o all'Autorità giudiziaria.

L'esito della segnalazione viene comunicato al segnalante e all'Associazione.

In ogni fase della procedura è tutelata la riservatezza del segnalante e in generale di chi abbia:

- i. presentato una denuncia o una segnalazione;
- ii. manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di *Safeguarding*.

Il Responsabile agirà per garantire ai sopra indicati soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

La segnalazione deve avere forma scritta ed essere seria e fondata.

Saranno sottoposte a sanzione le segnalazioni infondate o effettuate in mala fede.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito della Federazione;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

L'Associazione diffonde tali procedure di segnalazione presso tutti i tesserati pubblicando il modello e l'indirizzo e-mail per procedere alla segnalazione.

Capitolo 6

Sistema sanzionatorio

L'Associazione prevede a carico dei tesserati sanzioni disciplinari per i seguenti comportamenti:

- violazione accertata del presente modello;
- violazione accertata del codice etico;
- mancato invio di informazioni rilevanti al Responsabile;
- ritorsioni nei confronti dei segnalanti;
- invio di segnalazioni infondate o in mala fede.

Le sanzioni sono le seguenti in ordine di gravità:

- il rimprovero verbale;
- il rimprovero scritto;
- la riduzione del gettone, ove previsto, non superiore al 50% del relativo importo ovvero la comminazione di una multa non superiore alla quota del tesseramento annuale alla FMSI;
- la sospensione dall'incarico svolto per conto dell'Associazione e/o della FMSI per un massimo di giorni dieci; la cessazione immediata dell'incarico svolto per conto dell'Associazione e/o della FMSI.

Il provvedimento del rimprovero verbale si applica in caso di lieve inosservanza colposa dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello e/o dal Codice Etico ovvero di errori procedurali dovuti a negligenza.

Il provvedimento del rimprovero scritto si applica in caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente comma ovvero laddove si tenga, nell'espletamento di attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

Il provvedimento della riduzione del gettone, ove previsto, oppure della comminazione della multa si applica qualora, essendo già in corso il provvedimento di rimprovero scritto, si persista nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o si continui ad adottare, nell'espletamento di attività un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.

La sospensione dall'incarico svolto per l'Associazione in caso di gravi violazioni dei principi e/o delle procedure del Modello, tali da provocare danni all'Associazione e da esporre la medesima a responsabilità nei confronti di terzi.

La cessazione immediata dell'incarico svolto per l'Associazione e l'impossibilità di riassumerlo in futuro in casi di adozione, nell'espletamento di attività, di un comportamento caratterizzato da notevole inadempimento delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal Modello, anche se sia solo suscettibile di configurare uno dei reati oggetto del Decreto.

Quanto sopra ferme restando le sanzioni previste dalla legge per condotte penalmente rilevanti e dal Regolamenti di giustizia federale.

La procedura sanzionatoria sarà svolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'avvio della procedura e i suoi esiti dovranno essere comunicati al Responsabile, al Responsabile federale ed eventualmente alla procura federale ove di competenza.

Capitolo 7

Formazione e diffusione del Modello

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dall'Associazione.

L'Associazione si adopera per informare e dare formazione adeguata ai propri tesserati sul modello e sul codice etico così da rendere edotti i tesserati stessi delle politiche di prevenzione adottate.

Il Responsabile della prevenzione raccoglie e archivia le evidenze relative a detti interventi in/formativi.

Il programma di Formazione adottato deve rispettare i seguenti requisiti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti;
- presentare contenuti differenziati in funzione dell'attività svolta dal soggetto;
- competenza e autorevolezza del relatore al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati.

L'Associazione diffonderà ai propri tesserati eventuali materiali informativi finalizzati alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, alla sensibilizzazione alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

L'Associazione adotta tutte le misure possibili per diffondere e pubblicizzare le proprie politiche di *Safeguarding*.

Il Modello e il Codice etico sono affissi presso la sede dell'Associazione e pubblicati sui canali informativi a disposizione dell'Associazione, unitamente ai contatti del Responsabile di cui sopra.

L'Associazione pubblica immediata notizia dell'adozione del modello e dei relativi aggiornamenti presso la propria sede e sui canali informativi a propria disposizione e ne dà comunicazione anche al Responsabile e al Responsabile federale delle politiche di *Safeguarding*.

Al momento del tesseramento l'Associazione informa il tesserato del modello, del codice etico e del nominativo e dei contatti del Responsabile.